ISSN 0378-7028

L 161

delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale

22º anno 29 giugno 1979

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
•	Regolamento (CEE) n. 1264/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune	1
,	Regolamento (CEE) n. 1265/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica, per quanto riguarda il marco tedesco e le monete dei paesi del Benelux, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare al settore agricolo	2
•	Regolamento (CEE) n. 1266/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica, per quanto riguarda la sterlina inglese ed il franco francese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo	4
•	Regolamento (CEE) n. 1267/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna lattiera 1979/1980, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano	6
,	Regolamento (CEE) n. 1268/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna lattiera 1979/1980, i prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari	7
7	Regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto	8
,	Regolamento (CEE) n. 1270/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero	LO
,	Regolamento (CEE) n. 1271/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il livello del prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1	1
	Regolamento (CEE) n. 1272/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 985/68 e (CEE) n. 1014/68, per quanto concerne i prezzi d'acquisto applicati dagli organismi d'intervento al burro ed al latte scremato in polvere	13
2	(segue	

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

Sommario (seguito)	* Regolamento (CEE) n. 1273/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative	
	alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali	14
	★ Regolamento (CEE) n. 1274/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1979/1980	15
	★ Regolamento (CEE) n. 1275/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che proroga per la campagna 1979/1980 il premio alla macellazione di determinati bovini adulti previsto dal regolamento (CEE) n. 870/77	17
	★ Regolamento (CEE) n. 1276/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1979/1980	18
	* Regolamento (CEE) n. 1277/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera del Canada	19
	Regolamento (CEE) n. 1278/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	26
	Regolamento (CEE) n. 1279/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	28
	Regolamento (CEE) n. 1280/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	30
	Regolamento (CEE) n. 1281/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	33
	★ Regolamento (CEE) n. 1282/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne il regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	35
	★ Regolamento (CEE) n. 1283/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	36
	Regolamento (CEE) n. 1284/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna	38
	Regolmaento (CEE) n. 1285/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	40
	Regolamento (CEE) n. 1286/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	43
	Regolamento (CEE) n. 1287/79 della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	44

_	•	,	•. •
Somma	rio	(segu	uto)

Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

79/590/CEE:

★ Decisione del Consiglio, del 25 giugno 1979, fondata sui trattati, relativa all'attività della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una nor-

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1264/79 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 (6) ha introdotto per un periodo che scade il 30 giugno 1979 il sistema monetario europeo nella politica agricola comune;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento fino al 30 giugno 1979 permette di prorogarne l'applicazione fino al 31 marzo 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 652/79, la data del 30 giugno 1979 è sostituita dalla data del 31 marzo 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 294 dell'8. 12. 1978, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. C 6 dell'8. 1. 1979, pag. 64. (5) GU n. C 128 del 21. 5. 1979, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1265/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che modifica, per quanto riguarda il marco tedesco e le monete dei paesi del Benelux, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare al settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/79 (4);

considerando che il Consiglio ha deciso di procedere, per la campagna 1979/1980, ad un aumento dei prezzi dell'1,5 % in ECU per vari prodotti; che la Commissione ha pertanto proposto al Consiglio di modificare i tassi rappresentativi applicabili al marco tedesco, al franco belga e lussemburghese nonché al fiorino olandese per consentire la smobilitazione parziale degli importi compensativi monetari che devono essere riscossi o versati all'atto dell'importazione o dell'esportazione di prodotti diretti alla o provenienti dalla Germania e dai paesi del Benelux;

considerando che l'adeguamento di tali tassi deve tener conto delle ripercussioni che si avranno in particolare sui prezzi, nonché della situazione esistente negli Stati membri interessati; che, soprattutto per questo motivo, è necessario prevedere che l'applicazione di nuovi tassi avvenga in generale entro un termine ragionevole, collegato di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi senza escludere tuttavia un'entrata in vigore immediata in taluni casi;

considerando tuttavia che, data la necessità assoluta di non aumentare il prezzo del latte in ECU nell'attuale campagna per stabilizzare tale mercato pur tenendo in considerazione la situazione dei produttori per quanto riguarda il loro reddito, occorre in via eccezionale non

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

rivalutare per il momento i tassi rappresentativi del marco tedesco e delle monete dei paesi del Benelux applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari;

considerando che, per evitare il trattamento diverso di prodotti interdipendenti, è necessario prevedere che i nuovi tassi si applichino allo zucchero e all'isoglucosio a decorrere dalla stessa data;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

- In deroga al paragrafo 2, si applicano, per quanto riguarda
- a) il franco belga e il franco lussemburghese, il tasso rappresentativo di 1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0246335 ECU,
- b) il marco tedesco, il tasso rappresentativo di 1 marco tedesco = 0,359271 ECU,
- c) il fiorino olandese, il tasso rappresentativo di 1 fiorino olandese = 0,357252 ECU,

con decorrenza

- dal 1º luglio 1979 per il settore dell'isoglucosio;
- dal 1º agosto 1979 per il settore delle uova, del pollame dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
- dal 1º novembre 1979 per il settore delle carni suine;
- dal 16 dicembre 1979 per il settore del vino; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione;
- dal 1º gennaio 1980 per il settore dei prodotti della pesca;

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 1.

- dall'inizio della campagna 1979/1980 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1265/79;
- dal 2 luglio 1979 in tutti gli altri casi.

Tuttavia, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari resta valido il tasso rappresentativo di cui al paragrafo 2. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1266/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che modifica, per quanto riguarda la sterlina inglese ed il franco francese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/ 73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/ 79 (4); che risulta opportuno stabilire, per il franco francese e per la sterlina inglese, un nuovo tasso rappresentativo più aderente alla realtà economica;

considerando che l'adeguamento di tali tassi deve tener conto delle ripercussioni che si avranno in particolare sui prezzi, nonché della situazione esistente negli Stati membri interessati; che, soprattutto per questo motivo, è necessario prevedere che l'applicazione dei nuovi tassi avvenga in generale entro un termine ragionevole, collegato di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi, senza escludere tuttavia un'entrata in vigore immediata in taluni casi;

considerando che, per evitare un diverso trattamento di prodotti interdipendenti, risulta necessario prevedere che i nuovi tassi si applichino allo zucchero e all'isoglucosio a decorrere dalla stessa data; che, per gli stessi motivi, occorre prevedere una data identica per l'applicazione dei nuovi tassi nel settore dei cereali, nonché in quello delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

(4) GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il testo del paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal seguente testo:
 - « 3. a) il tasso rappresentativo di 1 franco francese = 0,181501 ECU è applicabile a decorrere:
 - dal 1º luglio 1979, per il settore dell'isoglucosio;
 - dal 1º agosto 1979, per il settore delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
 - dal 16 dicembre 1979, per il settore del vino; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione;
 - dal 1º gennaio 1980, per il settore dei prodotti della pesca;
 - dalla data di fissazione dell'aiuto ai produttori per la raccolta 1978, per il settore del luppolo;
 - dall'inizio della campagna 1979/1980 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1266/79;
 - dal 2 luglio 1979 per gli altri casi».
- Il testo del paragrafo 5 dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal seguente testo:
 - In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la sterlina inglese, il tasso rappresentativo di 1 sterlina = 1,72039 ECU è applicabile a decorrere:
 - dal 1º luglio 1979, per il settore dell'isoglucosio;
 - dal 1º agosto 1979 per il settore delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbu-
 - dal 16 dicembre 1979, per il settore del vino; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione;
 - dal 1º gennaio 1980, per il settore dei prodotti della pesca;
 - dalla data di fissazione dell'aiuto ai produttori per la raccolta 1978, per il settore del luppolo;

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

- dall'inizio della campagna 1979/1980, per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1266/79;
- dal 2 luglio 1979 per il settore delle carni suine e per gli altri casi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1267/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che fissa, per la campagna lattiera 1979/1980, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che nel fissare i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende fornire all'armonico sviluppo del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha fra l'altro lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che, nel fissare tale prezzo, è necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari coi paesi terzi;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al

raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1979/1980, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

	ECU per 100 kg
a) prezzo indicativo del latte:	21,40
b) prezzo d'intervento:	
burro:	284,97
latte scremato in polvere:	115,79
formaggio Grana Padano	
— dell'età di 30-60 giorni :	279,43
— dell'età di almeno 6 mesi :	339,09
formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi :	369,98

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49. (4) Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1268/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che fissa, per la campagna lattiera 1979/1980, i prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata devono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata in base al prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che s'intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quello del latte scremato, nonché dei costi e rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità;

considerando che è necessario fissare i prezzi d'entrata nella fase di commercializzazione alla quale i prodotti lattiero-caseari importati entrano per la prima volta in concorrenza con i prodotti lattiero-caseari fabbricati nella Comunità, ossia nella fase « franco grossista »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1979/1980, i prezzi d'entrata sono fissati come segue :

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	ECU per 100 chilogrammi
1	38,69
2	135,54
3	208,63
4	82,57
5	107,26
6	309,90
7	305,99
8	248,15
9	406,89
10	267,07
11	245,61
12	77,37

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1000/78 (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3. (4) GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1269/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che la situazione sul mercato del burro è caratterizzata da cospicue disponibilità e che occorre pertanto aumentare il consumo di burro con tutti i mezzi appropriati;

considerando che il ribasso dei prezzi al consumo finale costituisce un mezzo efficace per conseguire tale obiettivo; che, a tale scopo, il regolamento (CEE) n. 880/77 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1040/78 (6), autorizza gli Stati membri a concedere un aiuto inteso a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato e che, in deroga al regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (8), tale aiuto, in principio, è finanziato soltanto parzialmente dalla Comunità; che, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (10), la Commissione ha adottato, a varie riprese, misure ad hoc relative allo smaltimento a prezzo ridotto di taluni quantitativi di burro dell'ammasso pubblico o provenienti dall'ammasso privato sotto contratto; che, per l'applicazione di tali misure ad hoc, alcuni Stati membri hanno dovuto ricorrere al burro disponibile sul mercato, tenuto conto delle situazioni specifiche dei loro mercati;

considerando che, per conferire una maggiore efficacia e trasparenza a tali misure, occorre rivedere le modalità del loro finanziamento comunitario ed adottarle in un testo unico; che, in considerazione delle diverse abitudini dei consumatori nelle diverse regioni della Comunità e tenuto conto delle differenze di possibilità da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda il contributo nazionale al finanziamento dell'aiuto, risulta opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di applicare sia un regime generale di aiuto, come previsto finora dal regolamento (CEE) n. 880/77, che comporta un finanziamento parziale da parte dello Stato membro, eccezion fatta per il Regno Unito, il quale a causa della situazione particolare del suo mercato deve beneficiare di un regime che preveda un aiuto finanziato al 100 % dalla Comunità, sia un regime che consenta di smaltire ad un prezzo fortemente ridotto quantitativi limitati di burro unicamente per un periodo determinato dell'anno;

considerando che le modalità di queste diverse formule debbono essere stabilite in modo che i consumatori di tutta la Comunità possano beneficiare di una riduzione comparabile del prezzo del burro, indipendentemente dal regime scelto dallo Stato membro interessato; che, nel compiere la sua scelta, ogni Stato membro deve prefiggersi lo scopo di aumentare al massimo il consumo diretto di burro;

considerando che, a causa della diversità dei regimi che possono essere adottati e per evitare perturbazioni sui vari mercati, occorre garantire che il burro sovvenzionato in uno Stato membro venga consumato in questo stesso Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) burro destinato al consumo diretto:
 - il burro acquistato da consumatori finali privati nell'ambito del commercio al minuto per il consumo privato, incluso il burro acquistato nell'ambito del commercio al minuto da alberghi, ristoranti, cliniche, pensionati, collegi, prigioni, ed istituti analoghi, per l'alimentazione delle persone

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6. (3) GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

⁽⁴⁾ Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (8) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

che si trovano in detti istituti, escluso il burro acquistato per la vendita al pubblico sotto forma di altri prodotti da parte di pasticcerie, rosticcerie, ecc.;

- b) burro dell'ammasso pubblico:
 - il burro acquistato dall'organismo di intervento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;
- c) burro dell'ammasso privato:
 - il burro per cui è stato concluso un contratto di ammasso privato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che non è ancora svincolato dall'ammasso;
- d) burro di mercato:

il burro diverso da quello di cui alle lettere b) e c).

Articolo 2

1. In base alle loro scelte rispettive, gli Stati membri adottano una delle seguenti misure, destinate a ridurre il prezzo del burro per il consumo diretto:

FORMULA A

Essi concedono, per il burro di mercato, un aiuto generale per il quale il finanziamento comunitario si limita al 75 % dell'aiuto effettivamente concesso e non può superare 50 ECU per 100 kg di burro.

FORMULA B

Per quantitativi e per periodi dell'anno da determinarsi e con un finanziamento comunitario pari al 100 %:

 essi vendono burro dell'ammasso pubblico a prezzo uguale al prezzo d'intervento ridotto di 90 ECU per 100 kg

e/d

- concedono un aiuto di 90 ECU per 100 kg al burro dell'ammasso privato o al burro di mercato.
- 2. Il Regno Unito concede tuttavia per il burro di mercato un aiuto generale che non supera 45,94 ECU per 100 kg e che è soggetto ad un finanziamento comunitario del 100 %.

Articolo 3

- 1. Ogni Stato membro opera la scelta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine di aumentare al massimo il consumo diretto di burro nel suo territorio, in base ai risultati conseguiti in passato durante l'applicazione di misure analoghe e tenuto conto delle sue possibilità per quanto riguarda il contributo nazionale all'aiuto secondo la formula A.
- 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che:
- a) il burro in questione sia acquistato unicamente per il consumo diretto e il suo prezzo finale di vendita rifletta l'aiuto o la riduzione di prezzo concessi ai sensi del presente regolamento;
- b) il burro sia consumato nello Stato membro in cui viene concesso l'aiuto o la riduzione.
- 3. Il finanziamento comunitario degli aiuti contemplati nel presente regolamento si limitata al burro di origine comunitaria.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Esse comprendono, tra l'altro, le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per quanto riguarda la formula B.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 880/77 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Esso è applicabile fino alla fine della campagna lattiera 1979/1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1270/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che proroga il regolamento (CEE) n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 640/79 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1078/77, il periodo previsto per l'esecuzione dell'azione contemplata da tale regolamento è limitato alla fine della campagna lattiera 1978/1979; che, alla luce della relazione di cui all'articolo 13 dello stesso regolamento, è opportuno mantenere il regime in questione sino alla fine della campagna lattiera 1979/1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1078/77 è modificato come segue :

- 1. All'articolo 9, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:
 - « Il periodo previsto per l'esecuzione dell'azione stessa è limitato alla fine della campagna lattiera 1979/1980 ».
- 2. All'articolo 13, paragrafo 1, l'anno 1979 è sostituito dall'anno 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 31. 3. 1979, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1271/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il livello del prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1001/78 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 ha istituito un prelievo di corresponsabilità che si applica ai quantitativi complessivi di latte forniti alle imprese lattiere nonché a determinate vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, il livello del prelievo tiene conto della situazione del mercato, delle previsioni in materia di domanda e offerta dei prodotti lattiero-caseari, nonché dell'evoluzione delle scorte; che occorre prendere in considerazione anche il livello dei prezzi fissati per la campagna in questione;

considerando che, in base a tali criteri, il livello del prelievo fissato per la campagna lattiera 1978/1979 deve essere prorogato per la campagna lattiera 1979/ 1980;

considerando che il prelievo è destinato a stabilire un maggiore equilibrio del mercato lattiero tramite una più diretta connessione tra la produzione e le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari, tenendo conto dei rilevanti interessi pubblici in gioco; che i suddetti obiettivi rischiano di non essere raggiunti nel periodo inizialmente previsto; che è pertanto necessario prevedere fin d'ora la proroga della sua applicazione; che in occasione di tale proroga, per stabilire una connessione più diretta tra la produzione del latte e il livello di prelievo applicabile, occorre prevedere un aumento del livello attuale del prelievo, qualora si

costati un aumento del 2 % o più delle forniture di latte de parte dei produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1079/ 77 è sostituito dal seguente testo:

* Articolo 2

- Per la campagna lattiera 1979/1980, il prelievo è fissato allo 0,5 % del prezzo indicativo del latte.
- In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e tenendo conto dei risultati ottenuti dalle misure intese a stabilire un maggiore equilibrio sul mercato lattiero, il Consiglio può decidere di protrarre l'applicazione del prelievo di corresponsabilità oltre il periodo di cui al paragrafo 1, pur prevedendo gli opportuni adeguamenti di tale regime.

Nel caso di proroga del regime del prelievo:

- a) il suo livello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sarà almeno uguale al tasso di cui al paragrafo 1;
- b) il suo livello applicabile durante la campagna 1980/1981 sarà uguale al tasso di cui al paragrafo 1 maggiorato di 1 punto, qualora si costati che il quantitativo di latte venduto dai produttori della Comunità sotto forma di latte e di determinati prodotti lattiero-caseari è aumentato del 2 % o più, confrontando il quantitativo venduto nel corso dell'anno civile 1978 con quello venduto nel corso dell'anno civile 1979 ..

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49. (4) Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1272/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che modifica i regolamenti (CEE) n. 985/68 e (CEE) n. 1014/68, per quanto concerne i prezzi d'acquisto applicati dagli organismi d'intervento al burro ed al latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 985/68 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (⁴), e (CEE) n. 1014/68 (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (⁶), in caso di modifica dei prezzi d'acquisto, gli organismi d'intervento pagano i nuovi prezzi per tutti i prodotti che soddisfano alle condizioni prescritte e che vengono loro offerti a decorrere dalla data di applicazione di detti nuovi prezzi, senza distinzioni basate sulla data di fabbricazione dei prodotti medesimi;

considerando che, ai fini di un normale funzionamento del regime d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, l'applicazione dei vecchi o dei nuovi prezzi deve dipendere dalla data di fabbricazione di tali prodotti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 985/68 è inserito il seguente articolo 2 bis :

* Articolo 2 bis

Se tra la data di fabbricazione del burro e la data di vendita dello stesso all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto subisce una modifica, si applica il prezzo d'acquisto in vigore il giorno della fabbricazione ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1014/68 è sostituito dal testo seguente :

* Articolo 2

Se tra la data di fabbricazione del latte scremato in polvere e la data di vendita dello stesso all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto subisce una modifica, si applica il prezzo d'acquisto in vigore il giorno della fabbricazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

Per il Consiglio
Il Presidente

J. LE THEULE

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15. (5) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1273/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1042/78 (4), prevede una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte scremato in

polvere; che, tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 di detto articolo, è opportuno ampliare tale forcella,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

*3. L'aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 52, né superiore a 64 ECU per 100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 22. 5. 1978, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1274/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che fissa il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1979/1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, primo comma, e l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, al momento della fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agraria comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per la campagna 1979/1980, è opportuno fissare tale prezzo ad un livello superiore a quello della campagna precedente;

considerando inoltre che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1979/1980 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare le carni bovine che vengono loro offerte allorché i prezzi medi sul mercato comunitario sono inferiori al prezzo d'intervento; che inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, gli organismi d'intervento, tenuto conto delle caratteristiche della produzione

dello Stato membro cui appartengono, acquistano le carni che vengono loro offerte e che rispondono a determinati requisiti qualitativi; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni e del prevedibile andamento della situazione del mercato, è opportuno prevedere, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, la possibilità di sospendere, per ciascuno degli Stati membri o per determinate regioni degli stessi, l'acquisto all'intervento delle singole qualità allorché si costata che il rispettivo prezzo sui mercati rappresentativi dello Stato membro o della regione in causa supera per un certo periodo il prezzo massimo d'acquisto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti è fissato a 154,58 ECU per 100 kg peso vivo.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980:

- il prezzo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 139,12 ECU per 100 kg peso vivo,
- il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 139,12 ECU per 100 kg peso vivo.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980:

- 1. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune possono essere sospesi parzialmente o totalmente in uno Stato membro, o in una determinata regione di uno Stato membro:
 - a) dalla Commissione, in base alla procedura di cui al punto 4, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione, costatato

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1. (3) GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

⁽⁴⁾ Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

- conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 sui mercati rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi per un periodo di tre settimane consecutive è superiore al 100 % e pari o inferiore al 102 % del prezzo massimo di acquisto stabilito per la qualità o le qualità suddette in conformità del punto 3;
- b) dalla Commissione, quando il prezzo di mercato di cui alla lettera a) per un periodo di tre settimane consecutive è superiore al 102 % del prezzo massimo di acquisto di cui alla lettera a).
- 2. Se gli acquisti da parte degli organismi di intervento sono stati sospesi in applicazione del punto 1, la Commissione decide il loro ripristino allorché il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in causa è pari o inferiore al prezzo massimo d'acquisto per un periodo di due settimane consecutive.
- 3. Il prezzo massimo d'acquisto è calcolato, per ciascuna qualità, applicando ad un importo pari al 90 % del prezzo d'orientamento un coefficiente che esprima il rapporto normalmente esistente tra il prezzo della qualità in causa e il prezzo dei bovini adulti, costatati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 sui mercati rappresentativi della Comunità; tale rapporto viene adeguato alle caratteristiche della produzione di ogni Stato membro.
- 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1275/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che proroga per la campagna 1979/1980 il premio alla macellazione di determinati bovini adulti previsto dal regolamento (CEE) n. 870/77

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il prezzo d'intervento applicabile nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1979/1980 è stato fissato ad un livello inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (4); che è quindi opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere nuovamente un aiuto ai produttori dediti all'allevamento dei bovini, in quanto, tenuto conto delle prospettive di evoluzione a breve termine del mercato comunitario delle carni

bovine, sussiste il rischio che i redditi di detti produttori subiscano una contrazione;

considerando che tale obiettivo può essere raggiunto mediante la proroga del regime di premio alla macellazione di determinati bovini adulti, previsto dal regolamento (CEE) n. 870/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che autorizza gli Stati membri a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1977/1978 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 870/77 è prorogata per la campagna 1979/1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Il prezente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

⁽²⁾ Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1276/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1979/1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del comitato economico e sociale (2), considerando che il prezzo d'intervento applicabile nel settore delle carni bovine è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, ad un livello inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (4); che è pertanto opportuno che gli Stati membri i quali, nel corso delle quattro precedenti campagne, hanno applicato il regime di premi alla nascita dei vitelli previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, che istituisce regimi di premi a favore dei produttori di bovini (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 390/76 (6) — regime prorogato dal regolamento (CEE) n. 620/76 (7), dal regolamento (CEE) n. 871/77 (8) e dal regolamento (CEE) n. 997/78 (9) continuino a versare tale premio per un ulteriore periodo di dodici mesi;

considerando che tale premio costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica

agricola comune (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Gli Stati membri che applicano il regime del premio alla nascita dei vitelli previsto dal regolamento (CEE) n. 997/78 continuano a versare, per un ulteriore periodo di dodici mesi, un premio per ogni vitello nato nel loro territorio ed ancora in vita sei mesi dopo la nascita.
- 2. L'importo unitario del nuovo premio di cui al paragrafo 1 è di 42,313 ECU a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. Detto premio è pagato in un unico versamento.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa di applicarsi il regime previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 997/78.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

⁽²⁾ Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 48 del 24. 2. 1976, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 1. (8) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (11) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1277/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera del Canada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni concernenti taluni aspetti esterni ed interni della politica comune della pesca;

considerando che la Comunità e il Canada si sono consultati circa i rispettivi contingenti di pesca per il 1979;

considerando che durante le consultazioni le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1979 determinati contingenti di cattura per le navi dell'altra parte;

considerando che la Comunità dovrebbe adottare per la sua zona di pesca le misure raccomandate dalla sua delegazione;

considerando che è necessario istituire detto regime quale misura provvisoria sulla base dell'articolo 103 del trattato, fatta salva la sua successiva inclusione nella politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le catture che le navi battenti bandiera del Canada sono autorizzate ad effettuare nel 1979 nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono sino a 200 miglia nautiche al largo delle coste occidentali della Groenlandia e che costituiscono oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca sono quelle fissate nell'allegato I.
- 2. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali non sono stati fissati contingenti in una determinata zona sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti per tale zona.
- 3. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie oggetto di un contingente fissato per tale zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati a norma dell'articolo 1 rispettano le misure di

conservazione e di controllo ed ogni altra disposizione che disciplina le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1, comprese le procedure d'informazione.

- 2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo in conformità dell'allegato II. L'originale del giornale deve essere conservato a bordo. Le copie rosa e blu dei fogli del giornale di bordo devono essere trasmesse alla Commissione entro l'ultimo giorno di ogni mese per il mese precedente.
- 3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, in conformità di quanto esposto all'allegato III, le informazioni specificate nel medesimo.
- 4. Le lettre e le cifre di immatricolazione delle navi di al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate sui due lati della prua.

Articolo 3

- 1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità canadesi, nonché al rispetto delle condizioni indicate nella licenza.
- 2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate in conformità del paragrafo 1 non può essere superiore a sette.
- 3. All'atto del deposito di ogni richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:
- a) nome della nave;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;

- k) specie di pesci che si intendono pescare;
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.
- 4. Ogni licenza è valida per una sola nave. Qualora più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

Articolo 4

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le ispezioni periodiche delle navi.

Articolo 5

Nel caso di infrazioni debitamente accertate gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 6

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 2. Esso è applicabile fino alla sua sostituzione con un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 del trattato o al più tardi fino al 31 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

Specie	Quantità (in tonnellate)
Ippoglosso nero (Rhenhardtius hippoglossoides)	2 000 (1)
Macruridi (Coryphaenoides rupestris)	500 (¹)
Gambero boreale (Pandalus borealis)	1 750

ALLEGATO II

Per le attività di pesca effettuate entro la zona di gestione comune della Comunità e del Canada nella zona statistica ICNAF 0+1 deve essere usato il seguente giornale di bordo.

		17	1.11.	1	5	IORNA	LE DI B	ORDO	DELLE	GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EURO	UROPEE PE	PER LA Z	ZONA ICNAF	- 0 ├-	+1				
•		Nome	Nome della nave	ve									Data]	Pos	Posizione a	mezzog	a mezzogiorno (GMT)	(T)
Numer	Numero esterno di identificazione	di ider	ntificazic	'nne			Numero della licenza comunitaria	nero della lic comunitaria	cenza	Numero della licenza canadese		Giorno	Mese	Anno	Latitudine	ine	Long	Longitudine	Divisione ICNAF 09
																Z		W	
Ora di inizio		Ore di	Profon-	Posizi	Posizione all'inizio dell'operazione	zio	Tipo di at-	Numero delle	Am-		Ü	Catture ripartite per specie (in kg	partite p	er specie	÷Ð	peso vivo)	(0,		
dell'ope- razione (GMT)		effet- tuate	dità (m)	Lati- tudine	Longi- tudine	Divi- sione ICNAF			delle maglie		Mer- luzzo (101)	Scorfano di Norvegia (103)	Ippo- glosso nero (118)	Ippo- glosso (120)	Pesce sorcio (168)	Lupo marino (188)	Mor- mora (340)	Gamberi (639)	
										conservati									
			·							rigettati in mare									
										conservati									
										rigettati in mare									
										conservati								i 	
	-					,				rigettati in mare									
										conservati					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
_										rigettati in mare									
	,									conservati									
										rigettati in mare									
										conservati									
									L	rigettati in mare									
									<u> </u>	conservati									
										rigettati in mare									
} }					F		1			conservati	- 10								
٠					100	ne parzi	i otale parziale per la giornala	в воста	<u> </u>	rigettati in mare									
	,					[:]				conservati				} }					
					l ots	ile per i	l otale per 11 viaggio			rigettati in mare									•
Pesce	lavoratc	oggi p	ver l'alim	entazior	ne uman	a (espre	Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg	di peso vivo)	(oviv										
Pesce	ce lavorato	oggi p	ver la po	lverizzaz	oggi per la polverizzazione (espresso in kg	presso i	n kg di p	di peso vivo)	2										
										TOTALE	-								
																i ii	lab cm	Firms del compandante	
Case	CIVAZIOIII															7	ווום מכו	Comandant	
														 .					-
														7					

ALLEGATO III

- 1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :
- 1.1. Ad ogni entrata della nave:

nella zona di gestione comune della Comunità e del Canada nella zona statistica ICNAF 0+1:

- a) le informazioni indicate al punto 1.4.;
- b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie;
- c) il momento e il luogo in cui deve incominciare la pesca.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata nella zona di gestione comune in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella zona stessa.

1.2. Ad ogni uscita della nave:

dalla zona di gestione comune della Comunità e del Canada nella zona statistica ICNAF 0+1, previa comunicazione dell'uscita con almeno 48 ore di anticipo:

- a) le informazioni indicate al punto 1.4.;
- b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie;
- c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
- d) la zona ICNAF in cui sono state effettuate le catture;
- e) i quantitativi di ciascuna specie espressi in kg, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona di gestione comune ICNAF 0+1, ed i dati per l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo;
- f) i quantitativi, espressi in kg, di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona di gestione comune ICNAF 0+1;
- g) i quantitativi, espressi in kg e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la trasmissione precedente.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'uscita della zona di gestione comune in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita.

- 1.3. Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di gestione comune ICNAF 0+1:
 - a) le informazioni indicate al punto 1.4.;
 - b) i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
 - c) la zona ICNAF in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante;
 - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;
 - c) il numero di serie della trasmissione;
 - d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex 24189 FISEU B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

3.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	РСН
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin, Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Prins Christians Sund	OZN)
Julianehåb	OXF
Godthåb	OXI > Central Godthåb
Holsteinsborg	OYS \
Godhavn	OZM)
Thorshavn	OXJ
Velferdsstasjon Faeringerham	22239
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogarland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e cifre di identificazione esterna;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
 - messaggio, all'entrata nella zona di gestione comune ICNAF 0+1: IN;
 - messaggio, all'uscita dalla zona di gestione comune ICNAF 0+1: OUT;
 - messaggio settimanale : WKL;
- la posizione geografica;
- la zona ICNAF in cui si prevede di cominciare la pesca;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;

- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in kg e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- i quantitativi, espressi in kg e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, usando il codice di cui al punto 5;
- la zona ICNAF in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
- il nome del comandante,
- 5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto:
 - A: gambero boreale (Pandalus borealis),
 - B: nasello (Merluccius merluccius),
 - C: ippoglosso nero (Rheinhardtius hippoglossoides),
 - D: merluzzo (Gadus morrhua),
 - E: eglefino (Melanogrammus aeglefinus),
 - F: ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus),
 - G : sgombro (Scomber scombrus),
 - H: suro (Trachurus trachurus),
 - I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris),
 - J: merluzzo carbonaro (Pollachius virens),
 - K: merlano (Merlangus merlangus),
 - L: aringa (Clupea harengus),
 - M: cicerello (Ammodytes sp.),
 - N: spratto (Clupea sprattus),
 - O: passera (Pleuronectes platessa),
 - P: merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii),
 - Q: molva (Molva molva),
 - R: altri,
 - S: gamberetti (Pandalidae),

- T: acciughe (Engraulis encrasicholus).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1278/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1979

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 (3) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (4), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega-	
}	lato	70,14
10.01 B	Frumento duro	123,34 (1) (5)
10.02	Segala	75,11 (6)
10.03	Orzo	76,29
10.04	Avena	86,82
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	
	ibrido destinato alla semina	76,07 (²) (³)
10.07 A	Grano saraceno	4,06
10.07 B	Miglio	62,84 (4)
10.07 C	Sorgo	78,80 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	1
	segalato	112,97
11.01 B	Farine di segala	119,93
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento	ì
,	duro	204,73
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	
,	tenero	119,87

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1279/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1979

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78 (3) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (4), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 6	l∘ term. 7	2º term. 8	3º term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 6	l∘ term. 7	2º term. 8	3º term.	4º term.
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	o	0	0	o	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1280/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1979

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/ 79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78 (5), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/ 78 (9), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (10),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 (11), la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (12), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 25 e il 26 giugno 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (13), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24. (5) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (9) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26. (10) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Grecia	Paesi terzi
6,00 (1)	36,00 (1)
3,00 (1)	31,00 (1)
12,00 (1)	41,00 (1)
5,00	38,00 (2)
20,00	68,00 (³)
	6,00 (¹) 3,00 (¹) 12,00 (¹) 5,00

- (1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:
 - a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- (2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,66	6,82
07.03 A II	0,66	6,82
15.17 B I a)	1,50	15,50
15.17 B I b)	2,40	24,80
23.04 A II	0,96	3,28

REGOLAMENTO (CEE) N. 1281/79 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 (5), ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (6), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1979.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/1)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzion
11.07 A I b)	59,85
11.07 A II b)	62,39
11.07 B	72,71

REGOLAMENTO (CEE) N. 1282/79 DELLA COMMISSIONE.

del 28 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne il regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il sistema di prezzi minimi all'importazione di concentrati di pomodori è stato soppresso a decorrere dal 1º luglio 1978; che occorre pertanto svincolare le cauzioni supplementari costituite per le importazioni realizzate a decorrere da tale data e modificare il regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 450/79 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2104/75 è inserito il seguente articolo 7 bis:

« Articolo 7 bis

La cauzione supplementare costiguita all'atto della presentazione della domanda di titolo è svincolata per i concentrati di pomodori importati a decorrere dal 1º luglio 1978 con un titolo d'importazione chiesto prima di tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'8. 3. 1979, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78 (²), in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2836/78 (4), prevede un intervallo di tempo per la conclusione di contratti di trasformazione e per la consegna dei prodotti ai trasformatori da parte dei produttori; che si è rivelato opportuno differire per la collocazione della raccolta delle date relative alle pesche;

considerando che, per determinare l'importo dell'aiuto, occorre calcolare il prezzo dei prodotti comunitari; che, a tal fine, è necessario conoscere le spese di trasformazione sostenute dalle imprese trasformatrici della Comunità;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1530/78 fissa le date in cui si considera che abbia avuto luogo il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di adottare la data stabilita per l'inizio della campagna in questione; che occorre pertanto modificare la data del fatto generatore per le pesche sciroppate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1530/78 è modificato come segue :

- (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
- (2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.
- (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.
- (4) GU n. L 336 del 2. 12. 1978, pag. 35.

- 1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
 - « 2. I contratti di trasformazione devono essere conclusi :
 - anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso fra il 1º luglio e il 15 novembre,
 - anteriormente al 15 giugno per le pesche che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 1º luglio e il 30 settembre,
 - anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente) che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 5 settembre e il 31 dicembre.

Tuttavia, per la campagna 1979/1980, i contratti possono essere conclusi fino al 31 luglio 1979 per i pomodori e le pesche.

- 2. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
 - *3. Ogni domanda di aiuto presentata entro il 15 gennaio deve essere accompagnata da una dichiarazione indicante, per i quantitativi in causa, le spese di trasformazione ripartite in base ai vari elementi considerati.

Qualora la domanda di aiuto venga presentata dopo il 15 gennaio, le imprese di trasformazione provvedono, entro e non oltre tale data, a comunicare agli organismi designati dagli Stati membri i quantitativi di prodotti trasformati e le relative spese di trasformazione, ripartite come sopra indicato.

3. Il testo dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

« Articolo 7

- 1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione ha avuto luogo:
- il 1º luglio per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodoro e le conserve di pesche sciroppate;
- il 1° settembre per le prugne secche.

2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo di acquisto fissato in ECU, è il tasso rappresentativo in vigore il 1º luglio per i pomodori e le pesche e il 1º settembre per le prugne d'Ente secche ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1284/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1979

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/79 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1102/79 della Commissione, del 5 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle prugne (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo I il prezzo di riferimento a 44,37 ECU per 100 kg netti per il periodo dall'11 giugno al 31 luglio 1979;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78 (5), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

altri mercati; Artic

considerando che per le prugne spagnole del gruppo I il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per tali prugne;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (6), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di prugne (sottovoce 08.07 D della tariffa doganale comune) di varietà diverse dalle varietà seguenti: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mirabelle, Bosniche, originarie della Spagna, è riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,98 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 153 del 21. 6. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 138 del 6. 6. 1979, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1285/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1979

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1017/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1168/79 (4);

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (5), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1017/78 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 15. 6. 1979, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 giugno 1979 che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo		
comune				
04.01 A I a)	0110	26,48		
04.01 A I b)	0120	24,07		
04.01 A II a) 1	0130	24,07		
04.01 A II a) 2	0140	29,67		
04.01 A II b) 1	0150	22,86		
04.01 A II b) 2	0160	28,46		
04.01 B I	0200	61,19		
04.01 B II	0300	129,43		
04.01 B III	0400	200,03		
04.02 A I	0500	7,25		
04.02 A II a) 1	0620	114,41		
04.02 A II a) 2	0720	156,14		
04.02 A II a) 3	0820	158,56		
04.02 A II a) 4	0920	170,33		
04.02 A II b) 1	1020	107,16		
04.02 A II b) 2	1120	148,89		
04.02 A II b) 3	1220	151,31		
04.02 A II b) 4	1320	163,08		
04.02 A III a) 1	1420	23,40		
04.02 A III a) 2	1520	31,59		
04.02 A III b) 1	1620	129,43		
04.02 A III b) 2	1720	200,03		
04.02 B I a)	1820	36,27		
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,0716 (9)		
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,4889 (9)		
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 1,6308 (9)		
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,0716 (10)		
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,4889 (10)		
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 1,6308 (10)		
04.02 B II a)	2820	38,53		
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,2943 (10)		
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,0003 (10)		
04.03 A	3110	235,33		
04.03 B	3210	287,10		
04.04 A I a) 1	3321	18,13		
04.04 A I a) 2	3420	171,05 (11)		
04.04 A I b) 1 aa)	3521	18,13		
04.04 A I b) 1 bb)	3619	171,05 (11)		
04.04 A I b) 2	3719	171,05 (11)		
04.04 A II	3800	171,05		
04.04 B	3900	203,02 (12)		
04.04 C	4000	158,46		
04.04 D I	4120	36,27		
04.04 D II a) 1	4410	145,37		
04.04 D II a) 2	4510	159,70		
04.04 D II b)	4610	256,42 203,02		
04.04 E I a)	4710	18,13		
04.04 E I b) 1 aa)	4834	186,42		
04.04 E I b) 1 bb)	4850	100,72		

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2 aa)	4922	151,89 (¹³
04.04 E I b) 2 bb)	5022	151,89 (¹⁴)
04.04 E I b) 3	5030	151,89 (¹⁵)
04.04 E I b) 4	5060	151,89 (15)
04.04 E I b) 5	5120	151,89
04.04 E I c) 1	5210	113,92
04.04 E I c) 2	5250	248,61
04.04 E II a)	5310	203,02
04.04 E II b)	5410	248,61
17.02 A II (16)	5500	14,63
21.07 F I	5600	14,63
23.07 B I a) 3	5700	82,79
23.07 B I a) 4	5800	107,44
23.07 B I b) 3	5900	100,24
23.07 B I c) 3	6000	81,74
23.07 B II	6100	107,44

Per le note da (1) a (8) vedere le note da (1) a (8) del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

- (*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
 a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 7,25 ECU,
 - c) 15,75 ECU.
- (16) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
 - a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 15,75 ECU.
- (11) Il prelievo è limitato a 9,07 ECU per 100 kg peso netto.
- (12) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.
- (13) Il prelievo è limitato a 64,27 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).
- (14) Il prelievo è limitato a 88,45 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).
- (15) Il prelievo è limitato a 88,45 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).
- (16) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- NB: Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'ECU e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1286/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1228/79 (4);

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (5), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1550/78 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1)	GU	n.	L	359	del	31.	12.	1974,	pag.	1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	31,87 25,32 (¹)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17. (4) GU n. L 155 del 22. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1287/79 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1979

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 (6) ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comuni-

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevati durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio (7) è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1979.

⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 7	lo term. 8	2º term.	3° term.	4 ° term.	5º term.
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	_
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	
11.07 A II b)	0	+ 23,47	+23,47	+ 23,47	+ 23,47	0
11.07 B	0	+27,36	+27,36	+ 27,36	+27,36	0
	İ	ł		,	1	

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	6º term.	7º term. 2	8° term. 3	90 term. 4	10° term.	11º term.
11.07 A I a)		_	· <u> </u>			
11.07 A I b)				_		
11.07 A II a)	_	_		_	_	
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

fondata sui trattati, relativa all'attività della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria definitiva

(79/590/CEE)

Nel 1979 il Consiglio intende raggiungere al più presto un accordo sulle misure comunitarie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche e sui problemi connessi. In attesa della propria decisione in materia ed in considerazione dell'articolo 102 dell'atto di adesione nonché della necessità di proteggere le risorse biologiche e di mantenere adeguate relazioni con i paesi terzi nel settore della pesca, il Consiglio ha adottato, il 19 dicembre 1978 e il 9 aprile 1979, misure provvisorie che sono rimaste in vigore rispettivamente dal 1º gennaio al 31 marzo 1979 e dal 1º aprile al 30 giugno 1979. In seguito, il Consiglio adotta le seguenti disposizioni provvisorie applicabili dal 1º luglio 1979 sino al raggiungimento di un accordo definitivo da parte del Consiglio e al più tardi sino al 31 ottobre 1979.

- 1. Gli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in modo tale che le catture dei loro pescherecci durante il periodo provvisorio tengano conto delle catture totali ammissibili (TAC) proposte al Consiglio nelle comunicazioni della Commissione del 23 novembre 1978 e del 16 febbraio 1979, nonché della parte delle TAC messe a disposizione dei paesi terzi a norma di accordi o d'intese stipulati con la Comunità. Le catture effettuate nel periodo provvisorio saranno imputate sulle assegnazioni che saranno infine decise dal Consiglio per il 1979.
- 2. Per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione ed il controllo delle risorse ittiche, gli Stati membri applicano le medesime disposizioni già messe in atto il 3 novembre 1976, nonché altre misure adottate conformemente alle procedure e ai criteri fissati nell'allegato VI della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LE THEULE